

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte terza - N. 10

Anno 53

18 marzo 2022

N. 70

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE
E WELFARE 14 MARZO 2022, N. 4712

**Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al sedicesimo interpello**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 14 MARZO 2022, N. 4712

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al sedicesimo interpello

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.;

- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

- l'art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2/4/1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, di "Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)" e, in particolare, i seguenti articoli del bando:

- l'art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;
- l'art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso;
- gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
- l'art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
- l'art. 14, che ai fini dell'"accertamento dei requisiti" dispone che "in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità

di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3 settembre 2019, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati", che dispone, in particolare:

- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere il decorso dei 180 giorni disponibili per l'apertura della farmacia nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo disponibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo interpello utile tra i successivi interpelli;

- di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso straordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro offerta e, conseguentemente, procedere all'assegnazione delle sedi farmaceutiche subordinatamente all'esito dei suddetti controlli;

- che al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica, si procederà con:

- l'adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate nell'interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo interpello e le candidature interessate a quest'ultimo interpello;
- l'avvio delle procedure tecniche necessarie per l'interpello successivo;
- l'esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all'interpello;

- che, al termine dell'attività di controllo, sarà adottato il provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispetto ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e, eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduatoria senza procedere all'assegnazione delle sedi interessate;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. Determina n. 22595 del 16 dicembre 2020, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: rettifica della graduatoria finale dei candidati già approvata con determinazione n. 8984 del 27/5/2020, conclusione del nono interpello e individuazione sedi disponibili per il decimo";

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2749 del 16/2/2022, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: conclusione del sedicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per il diciassettesimo ed ultimo interpello";

Richiamati, inoltre:

- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone che, nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti

per la gestione associata della farmacia, l'autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa *“è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”*;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016 “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:

- l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa, a:
 - non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
 - non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato art. 10 della LR 2/2016;
- nei 180 giorni successivi alla notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadono dall'assegnazione;
- in qualunque momento successivo all'apertura della farmacia emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l'assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall'assegnazione della sede data con il presente concorso;
- l'obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell'autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;
- l'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l'articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, per effetto del quale il periodo in cui i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e 10, comma 1, lettere b) e h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia

prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all'apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;

Dato atto che:

a) risultano pendenti giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

b) gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” di cui alla precedente lettera b) in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall'esito dei giudizi pendenti;

Preso atto che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai farmacisti che hanno partecipato alla procedura di sedicesimo interpello e hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto con la richiamata determinazione n. 15878 del 3 settembre 2019, non sono emerse difformità;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione delle sedi alle candidature che hanno accettato le sedi farmaceutiche proposte nel sedicesimo interpello, specificando che:

- la validità ed efficacia della presente assegnazione è condizionata al possesso di regolare ed efficace iscrizione all'Ordine dei farmacisti dei professionisti individuati, circostanza che verrà verificata da questa Regione, al più tardi, al momento in cui verrà presentata all'Ente competente la richiesta di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia quale necessario presupposto al rilascio della stessa;

- a tale scopo, i Comuni in cui sono ubicate le sedi farmaceutiche provvederanno a comunicare tempestivamente alla Regione l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione all'apertura della farmacia, in modo che la Regione proceda al previo suddetto controllo; in caso di esito negativo del controllo l'inefficacia della presente assegnazione verrà comunicata agli interessati e ai Comuni;

- la descrizione delle sedi farmaceutiche assegnate, riportata nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, è quella indicata nel provvedimento di approvazione delle piante organiche vigenti alla data di adozione del presente atto;

- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l'autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;

- l'art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

- l'eventuale rinuncia successiva al presente provvedimento di assegnazione effettuata da un solo co-titolare comporta la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;

- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11, comma 7, del DL 1/2012, dovranno costituire una società optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla

L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;

- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell'indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017, recante "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2";

- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL), necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;

- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 10, "Competenze del Comune", della L.R. 2/2016;

- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 8 sedi che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii., in particolare con riferimento all'art. 7 bis, comma 3;

- la determinazione del RPCT della Giunta regionale n. 2335/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 - Anno 2022";

- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017, "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- n. 771 del 24 maggio 2021, "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Visti:

- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", recentemente modificato ed integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Richiamato l'art. 8, "Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale della Regione", del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2, "Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'AGREA, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER, dell'IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale";

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018, "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 191 del 16 febbraio 2022 "Incarico ad interim di Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare";

- la determinazione dirigenziale n. 20203 del 13 novembre 2020, "Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali dei dirigenti in comando presso la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare";

- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 20945 del 21 novembre 2020, "Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993";

- la determinazione dirigenziale n. 3493 del 25 febbraio 2022 "Proroga degli incarichi di posizione organizzativa presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare";

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazio-

ne di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;
determina

1) di assegnare ai farmacisti vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al sedicesimo interpello, elencati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, specificando che la validità ed efficacia della presente assegnazione è condizionata al possesso di regolare ed efficace iscrizione all'Ordine dei farmacisti dei professionisti individuati, circostanza che verrà verificata dalla Regione, al più tardi, al momento in cui verrà presentata all'Ente competente la richiesta di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, quale necessario presupposto al rilascio della stessa - e fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall'art. 14 del bando;

2) di richiedere ai Comuni in cui sono ubicate le sedi assegnate la tempestiva comunicazione alla Regione dell'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione all'apertura della farmacia, in modo che la Regione proceda previamente al controllo di cui sopra;

3) di prevedere che in caso di esito negativo dei controlli l'inefficacia della presente assegnazione verrà comunicata agli interessati e al Comune;

4) di precisare che le descrizioni delle sedi farmaceutiche riportate nell'allegato A sono quelle indicate nei provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto;

5) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al "Modulo di accettazione della sede assegnata" di cui all'Allegato B) della presente determinazione (parte integrante e sostanziale della stessa), da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le sedi assegnate con il presente provvedimento e ai

competenti servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;

7) di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicate nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

8) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni e le ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie, avvisando che il Comune dovrà tempestivamente comunicare alla Regione:

- l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;

- l'eventuale provvedimento comunale di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell'Emilia-Romagna (www.saluter.it) oltretutto nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.it);

10) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

Il Direttore Generale
Luca Baldino

Allegato A - ASSEGNATARI DI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL SEDICESIMO INTERPELLO

Posto- zio- ne (*)	Protocollo o domanda	Cognome	Nome	Refer- ente (SI/ NO)	Comune sede	N. pro- gre- sivo sede	Descrizione sede	Note
980	000741 -13-02- 2013- 080	MARINI MERCATI DALLARI	DAVIDE GIORGIA MARIA PIA	SI NO NO	Modena	n. 47	Stradello del Mulino, limite Nord del centro abitato di San Donnino secondo la classificazione Census 2011 (sezioni di censimento n. 113, 114), Strada Vigniolese (Km. 4+300) Strada Carrara privata fino al Torrone Tiepido, Torrone Tiepido, limite territorio comunale, Torrone Nizzola, Stradello della Nizzola, Stradello del Mulino (Delibera Giunta Comunale n. 604 del 27/10/2020)	
982	001390 -18-02- 2013- 080	PRETI PALTRINIERI	ALICE MORENA	SI NO	Finale Emilia	n. 5	Frazione Massa Finalese: Via per Modena (Strada Provinciale N.468 per Correggio) a partire dall'intersezione con Via Milazzo e con direzione Massa Finalese fino all'altezza di Via Carducci, Via Carducci fino ad intercettare Via Poletti, Via Poletti in direzione Via per Modena Ovest, Via per Modena Ovest fino all'altezza di Via Abba' e Motto, Via Abba' e Motto fino ad incrociare il Canale diversivo, costeggiando il Canale diversivo fino all'altezza di Via Milazzo mediante collegamento con linea immaginaria, Via Milazzo fino a Via per Modena (Strada Provinciale n. 468 per Correggio). (Delibera Giunta Comunale n. 213 del 24/12/2020)	Sede non di nuova istituzione, già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità, avviamento (art. 110 TULLSS)
983	003161 -22-02- 2013- 080	TOMASINI GALLI CANDIDO	MONICA GIOVANNA MARIA	SI NO NO	San Giorgio di Piano	n. 3	Centro frazionale di Statice, compresa la zona produttiva sulla S.P. n. 4, delimitato a sud-ovest dal confine col Comune di Argelato, ad est con il Comune di Bentivoglio ed a nord dalla Via Osterola e dal Canale Riolo. (Delibera Giunta Comunale n. 55 del 25/06/2020)	
984	001820 -19-02- 2013- 080	PRATO LAZZARO	ROBERTA FEDERICA	SI NO	Noceio	n. 3	Via Matteotti della Rotaria con Via Papa Giovanni Paolo II fino alla rotatoria con Via Pelacani, Via Pelacani fino a Via Torrone Recchio; Via Torrone Recchio; Via Turati; Viale delle Rimembranze; Via Don Mirzoni; Via Medesano fino a Via Garbarone; linea immaginaria che parte da Via Garbarone fino alla rotatoria tra Strada Pedemontana e Via San Lazzaro; Strada Pedemontana fino all'incrocio con Via Bombodolo; Via Bombodolo (da incrocio con Str. Pedemontana) fino all'incrocio con Via Vigna; Via Vigna fino a Via Galviana; Via Galviana fino a incrocio con Via Pigozza; Via Pigozza; Via Fornice; Via Centobance fino a rotatoria con Via Papa Giovanni Paolo II; Via Papa Giovanni Paolo II fino a rotatoria con Via Matteotti. (Delibera Giunta Comunale n. 174 del 15/10/2020)	
988	001237 -17-02- 2013- 080	DI GRIGOLI ARCURI SIVIGLIA CAIETTA	ROSALBA MARISA ROSARIA	SI NO NO	San Giovanni in Persiceto	n. 8	Partendo da nord-ovest confine comunale S. Agata Bolognese - Via Imbiani lato destro fino ad incrociare Via Castelfranco (SP 41) verso sud incrocio tangenziale Via Bigli verso est incrocio Via Bologna lato destro fino al confine comunale sud con Comuni di Castelfranco e Anzola dell'Emilia (comprende frazioni Budre-Villa-Castagnolo-Borgata cita -Tivoli) (Delibera Giunta Comunale n. 173 del 13/11/2020)	
1003	003268 -22-02- 2013- 080	GUIDETTI PORCELLI MARINELLI	GIANNANDREA ELETTA ANTONELLA	SI NO NO	Reggio Emilia	n. 46	Frazione Cavazzoli: I limiti territoriali corrispondono ai confini storici della frazione. Confina a Sud con il quartiere Carrozzone e la frazione di Pieve Modoleña, a Est con le frazioni di San Prospero Strinati e Sasso, a Nord con le frazioni di Sasso e Roncocesi e a Ovest con le frazioni di Roncocesi e Pieve Modoleña. (Delibera Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2020)	
1006	001564 -18-02- 2013- 080	AUGELLO CULICETTO	SILVANA PIETRINA	SI NO	Gaggio Montano	n. 2	Confini con i Comuni di Castelli di Casio, Grizzana Morandi, Vergato, Castelli d'Aiano, provincia di Modena, fino alla linea retta immaginaria che comunque comprende le frazioni di Pietracolora, Collina e Molinaccio. (Delibera Giunta Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 72 del 28/12/2020)	
1012	002889 -21-02- 2013- 080	LEMBO COTTONE	ALBERTO VINCENTO	SI NO	Reggio Emilia	n. 40	Frazione Prato Fontana - Mancassale Nord: confine con il comune di Bagnolo in Piano, Canalina di San Michele, via Beretta, via Santi Grisante e Darra, via Aldo Moro, via Filangeri, via Gramsci, Autostrada dei Sole fino al punto di incontro con il torrente Rodano, confine di frazione Pratofoniana -Massanzatico, confine con il comune di Bagnolo in Piano. (Delibera Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2020)	

(*) La posizione indicata è quella relativa alla graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22595 del 16/12/2020, utilizzata per lo svolgimento del sedicesimo interpeplo.

Allegato B
MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA SEDE ASSEGNATA

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Servizio Assistenza Territoriale

Viale A. Moro, 21 – 40127 Bologna

assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov. ____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov. ____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov. ____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ Prov. ____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ Prov. ____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

Dichiaro/dichiariamo di accettare l'assegnazione della sede consapevole/i della decadenza della stessa in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assignatari.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il presente procedimento e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Il titolare del trattamento è la Regione Emilia-Romagna.

Consapevole delle sanzioni penali previste dal **D.P.R. 445/2000** (articoli 46,47,75 e 76) **confermo che quanto ho dichiarato è vero.**

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.